



Oggi 25 marzo 2019 alle ore 12,00 si sono riuniti presso lo Studio dott. Riccardo Brogginì dottori commercialisti associati in Varese via Dandolo n. 5:

- Riccardo Brogginì nato a Varese il 18/07/1942 codice fiscale BRGRCR42L18L682P
- Bottinelli Giovanni nato a Varese il 31/10/1965 codice fiscale BTT GNN 65R31 L682M
- Lombardi Giuditta nata a Varese il 03/07/1974 codice fiscale LMBGTT74L43L682A
- Chiodi Andrea nato a Varese il 24/08/1979 codice fiscale CHDNR79M24L682U
- Montalbetti Roberta nata a Varese il 29/01/1976 codice fiscale MNTRRT76A69L682X
- Brogginì Giulio nato a Varese il 05/02/1973 codice fiscale BRGGLI73B05L682S
- Casoli Egle nata a Varese il 18/01/1946 codice fiscale CSLGLE46A58L682Q

i quali, al fine di dare continuità all'ormai decennale esperienza del festival di teatro sacro che ogni anno raduna al Sacro Monte di Varese un pubblico sempre più numeroso invitando i più celebri esponenti del teatro italiano, hanno deciso di costituire l'associazione senza scopo di lucro denominata Tra Sacro e Sacromonte.

L'associazione avrà lo scopo di promuovere una cultura a partire da un'identità cristiana; l'associazione intende proporre iniziative in ambito culturale quali incontri, seminari, letture guidate, recital, mostre e spettacoli teatrali che permettano di riflettere sulle domande fondamentali della vita, sul suo senso e scopo, in pratica che permettano di indagare il senso religioso proprio di ciascuno. L'Associazione attraverso le sue proposte si propone l'obiettivo di accrescere la conoscenza della cultura religiosa e dei valori cristiani incarnati nella storia, nell'arte e nelle tradizioni. L'associazione intende continuare a promuovere ed organizzare il Festival di Teatro Sacro conosciuto come Tra Sacro e Sacromonte.

Per perseguire lo scopo sociale, l'Associazione può altresì svolgere operazioni di natura economica, adottando una contabilità separata.

Il fondo associativo viene individuato in euro 1.000,00 (mille) che i presenti soci fondatori dichiarano di avere già messo a disposizione.

La sede dell'associazione viene individuata in Varese via Dandolo n. 5.

L'attività dell'associazione sarà regolata dallo statuto allegato del quale se ne dà integrale lettura.

Dopo breve ma esauriente discussione i presenti all'unanimità deliberano

- di costituire l'associazione senza scopo di lucro Tra Sacro e Sacromonte dei quali i presenti assumono la veste di soci fondatori;
- di adottare l'allegato statuto;
- di chiamare a costituire il consiglio direttivo i presenti:

- Riccardo Brogginì
 - Bottinelli Giovanni
 - Montalbetti Roberta
- Di nominare Presidente dell'associazione Riccardo Brogginì che accetta.

Alle ore 12,45 la seduta viene tolta dopo avere dato lettura e approvato il presente verbale.

Riccardo Brogginì



Bottinelli Giovanni



Lombardi Giuditta



Chiodi Andrea



Montalbetti Roberta



Brogginì Giulio



Casoli Egle




AGENZIA REGIONALE EMILIA
 DIREZIONE REGIONALE EMILIA
 Via...
 11.01.2019
 809
 3
 FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
 Roberto LEONI
 Il Funzionario
 Aldo R...



STATUTO ASSOCIAZIONE TRA SACRO E SACROMONTE

* * *

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

A seguito della decennale esperienza maturata dalla stagione teatrale denominata “Tra sacro e Sacromonte” che ogni anno ha richiamato numerosi spettatori sul terrazzo del Mosè al Sacro Monte di Varese è costituita la “ASSOCIAZIONE TRA SACRO E SACROMONTE”, ai sensi degli artt. 14 ss c.c. ed in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni. L’associazione se iscritta al Registro Unico del Terzo Settore indicherà nella sua denominazione l’acronimo ETS.

L’Associazione ha sede legale in Varese.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopo


L’Associazione non ha scopo di lucro; l’associazione è apartitica e apolitica.

Lo scopo dell’associazione rientra tra le attività di interesse generale indicate dall’art. 5 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 (codice del terzo settore) ed in particolare tra quelle indicate alla lettera f) ed i).

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere una cultura a partire da un’identità cristiana; l’associazione intende proporre iniziative in ambito culturale quali incontri, seminari, letture guidate, recital, mostre e spettacoli teatrali che permettano di riflettere sulle domande fondamentali della vita, sul suo senso e scopo, in pratica che permettano di indagare il senso religioso proprio di ciascuno.

L’Associazione svolge la sua attività con l’obiettivo della promozione e dell’educazione della persona in generale.

L’Associazione attraverso le sue proposte si propone l’obiettivo di accrescere la conoscenza della cultura religiosa e dei valori cristiani incarnati nella storia, nell’arte



e nelle tradizioni.

L'associazione intende continuare a promuovere ed organizzare il Festival di Teatro Sacro conosciuto come Tra Sacro e Sacromonte.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 per perseguire lo scopo sociale, l'Associazione può altresì svolgere operazioni di natura economica, adottando una contabilità separata.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri sodalizi, enti, associazioni od organizzazioni, dotate di caratteristiche e finalità affini alla stessa; potrà costituire centri locali o nazionali; qualora l'associazione presentasse i requisiti minimi richiesti dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 potrà chiedere il riconoscimento della propria esistenza giuridica.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente Statuto, ad eccezione di quelle strettamente connesse e di quelle accessorie alle stesse.

Agli associati non è riconosciuta alcuna retribuzione in quanto associati; è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attività organizzata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

L'Associazione potrà stipulare contratti di lavoro dipendente ovvero di carattere professionale o di collaborazione con i propri associati.

Articolo 3 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, come indicato nell'Atto Costitutivo;
- dai beni immobili, mobili registrati e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e/o che potranno essere acquistati e acquisiti tramite lasciti e donazioni;



- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti e di soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze del bilancio;
- redditi derivanti dalle attività commerciali svolte dall'Associazione.

Per la realizzazione degli scopi associativi l'Associazione può disporre delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori;
- quote associative annuali dei soci ordinari;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti dall'attività commerciale svolta;
- donazioni e raccolta fondi.


Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento dello scopo dell'Associazione, come indicato dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione oppure in caso di morte, di recesso o di esclusione di un socio dall'Associazione, non può farsi luogo ad alcuna richiesta di rimborso delle somme già pagate alla stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione. Tale versamento non crea quote associative di partecipazioni trasmissibili a terzi.

Articolo 4 – Associati

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti coloro che aderiscono alla stessa versando la quota sociale, e che condividono gli scopi fissati dal presente Statuto e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con la quale dichiara di accettare le norme previste dal presente Statuto;



il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o rifiutare tale domanda di adesione, senza alcun obbligo di motivazione. In caso di non accettazione verrà restituita la quota associativa eventualmente versata.

La partecipazione si intende rinnovata tramite il versamento della quota annuale da parte di ciascun associato; si considera dimissionario l'associato che non provvede a tale pagamento.

L'adesione all'Associazione comporta la facoltà di partecipare alle attività promosse e organizzate dall'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori, ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che possono prestare la propria attività professionale, adeguatamente retribuita, a favore della stessa;
- soci ordinari, ossia tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda e relativa ammissione;
- soci onorari, dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività di particolare rilievo per la vita dell'Associazione;

La divisione tra le diverse categorie di associati non implica alcuna differenza di trattamento in relazione ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

In particolare, gli associati sono obbligati a:

- conoscere ed osservare il contenuto del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai rispettivi organi associativi;
- mantenere un comportamento conforme allo scopo e ai principi che ispirano l'attività dell'Associazione;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;



- versare la quota associativa, secondo le modalità e i termini previsti dal presente Statuto.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto.

In caso di inadempimento degli obblighi di versamento o di altri gravi motivi, ciascun associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.

Oltre all'ipotesi di esclusione, gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o per morte. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento e comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Si verifica la decadenza qualora l'associato, nonostante la messa in mora, non provveda al pagamento della quota associativa, nei termini previsti.

Articolo 5 – Organi

Sono organi dell'Associazione:


- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti, laddove necessario.

Articolo 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti gli associati appartenenti all'Associazione, cui è attribuito diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria adotta le decisioni relative all'attività dell'Associazione; in particolare:



- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e/o preventivo, redatto dal Consiglio Direttivo;
- nomina i membri degli organi dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente ovvero da un membro del Consiglio Direttivo ovvero da 1/3 degli associati, ogniqualvolta sia ritenuto opportuno.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione deve essere effettuata con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte di tutti gli associati. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto, inviato per raccomandata, fax, posta elettronica o attraverso qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità in capo a ciascun associato e a ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima della data prevista per l'adunanza; tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della convocazione e l'elenco degli argomenti previsti all'ordine del giorno e l'eventuale luogo e ora per la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria si considera validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualsiasi quota di associati in seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, l'assemblea è validamente costituita qualora partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, conferita esclusivamente ad altro aderente all'Associazione.



Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità previste per l'assemblea ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie e all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per la deliberazione di modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera alle medesime condizioni previste per l'Assemblea ordinaria.

Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttivo oppure da un altro membro eletto dai presenti.

L'assemblea elegge un Segretario che redige il verbale, contenente l'indicazione delle deliberazioni adottate, che deve essere sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo detiene i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, tra i quali viene indicato il Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea degli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altra



causa, lo stesso Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando un nuovo componente. Il consigliere nominato rimarrà in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di tre mesi; durante questo periodo, il Consiglio Direttivo originario rimane in carica per esperire l'ordinaria amministrazione e provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure nel caso in cui almeno uno dei membri ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto inviato per raccomandata, fax, posta elettronica o attraverso qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità in capo a ciascun membro almeno 5 giorni prima dell'adunanza, il quale deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione e le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si considera validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza, è sostituito dal consigliere più anziano.

Per ogni adunanza del Consiglio Direttivo il Segretario redige apposito verbale, che firma insieme al Presidente.

Articolo 8 – Presidente

Il Presidente ha il compito di convocare e di presiedere l'Assemblea degli associati e



il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni amministrative e/o giudiziarie in ogni sede e grado. Inoltre, il Presidente cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli associati e del consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

Articolo 9 – Il Revisore dei Conti

Qualora, per il sopraggiungere di nuove circostanze ovvero su di richiesta di almeno 2/3 degli soci, ovvero per obbligo di legge si dovesse rendere necessaria la nomina di un revisore dei Conti, lo stesso sarà scelto dall'Assemblea tra i professionisti iscritti al ruolo dei revisori dei conti.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti controlla la gestione economica dell'Associazione; in particolare, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Revisore redige una relazione annuale sulla gestione dell'Associazione, che viene presentata all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 10 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Qualora venissero soddisfatte le condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 il consiglio Direttivo redigerà



anche il bilancio sociale che deve essere approvato dall'assemblea degli associati.

Articolo 11 – Risultato di gestione

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in via indiretta, utili o avanzi di gestione comunque nominati nonché fondi, riserve o capitale ai soci.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Associazione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 devolve il suo patrimonio a favore di altre associazioni o enti aventi finalità uguali o analoghe all'Associazione stessa.

Lo scioglimento e la devoluzione sono disposti con deliberazione dell'Assemblea degli associati, che deve essere approvata con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente contratto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D. Lgs. 28/2010, dall'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, iscritto al n. 714P del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Al procedimento si applicheranno il regolamento di mediazione e le tariffe adottate dall'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, di cui le parti sono edotte. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una richiesta alla Segreteria dall'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese che deciderà ex bono e aequo senza formalità.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e per quanto compatibile, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Riccardo Brogginì *Riccardo Brogginì*

Bottinelli Giovanni *Giovanni Bottinelli*

Lombardi Giuditta *Giuditta Lombardi*

Chiodi Andrea *Andrea Chiodi*

Montalbetti Roberta *Roberta Montalbetti*

Broggini Giulio *Giulio Brogginì*

Casoli Egle *Egle Casoli*



AGENZIA DELLE ENTRATE
 VARESE
 11-06-2019
 809
 3

[Signature]
 11